

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  
CONSIGLIO COMUNALE****N. 60 / 2021**

---

**PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF MTR ARERA) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **19:00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

CASCIANO FRANCESCO	Presente	DI MAURO DAVIDE	Presente
ALA SILVIA	Presente	GENNARO ANGELO	Presente
ANEDDA ANGELO	Presente	GORZEGNO DAVIDE	Presente
ARMENTANO DAVIDE	Presente	LUPOLI VINCENZO	Presente
BARDELLA FABRIZIO	Presente	MANZI TIZIANA	Presente
BERNARDINI VANDA	Presente	MORRA DAVIDE	Presente
BROGLIO GINEVRA	Presente	OMBREUX FABIANO	Presente
BULGARELLI MAURA	Presente	PARISI GIOVANNI	Presente
CATAPANO ANNA LUCIA	Presente	PONTE STEFANO	Presente
CHIAUZZI IDA	Presente	PONZETTO MARINA	Presente
D'ELIA GINO	Presente	RISICATO NUNZIA	Presente
DI FILIPPO GERARDO ANDREA	Presente	SCARLATA GIOVANNA	Presente
DI LAURO MICHELE	Presente		

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

GARRUTO ANTONIO, CAVALLONE MATTEO, DE NICOLA MARIA GRAZIA, TRECCARICHI GIANLUCA, MANFREDI ENRICO, BERTOLO CLARA, MATTIUZZO MARIA LUISA.

Il Presidente del Consiglio Vanda Bernardini assume la presidenza.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Maurizio Ferro Bosone.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 25 Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

---

## **PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (Pef MTR Arera) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021**

L'Assessore GARRUTO, a nome della Giunta Comunale propone l'adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 22 giugno 2021.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, definisce i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione ai fini dell'efficacia delle stesse. Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno
- l'art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. *“Decreto Sostegni”*) solo per l'anno 2021 ha stabilito che i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno 2021 e che il decreto sostegni bis *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* D.L. 20/04/2021, n. 56, ha rinviato al 31 maggio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738 e il comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

---

Tale deliberazione:

- nell'allegato A individua un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/1999, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;
- non si esprime sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI e, all'articolo 5, conferma che nelle annualità 2020 e 2021 l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente del citato D.P.R. n. 158/1999;
- all'articolo 6 disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF). Esso viene redatto in forma "grezza" dal soggetto gestore, per essere trasmesso all'ente territorialmente competente (ETC). Quest'ultimo, assunte le pertinenti determinazioni e validato il piano, provvede a trasmetterlo all'Autorità, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Collegno è presente e operante il Consorzio CADOS, quale Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.158/2020, con la quale ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche; prevedendo riduzioni della parte variabile delle tariffe a favore dell'utenza non domestica al fine di tener conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale
- n. 238 del 23/6/2020, che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n. 443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l'anno in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori economici e, dall'altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19.

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato l'art 30 comma 4 e 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n 69 che stabilisce che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art 53, c 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021...In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30*

*giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”*

Visto il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Sostegni bis” in particolare l’art 6, che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate e penalizzate dalle chiusure obbligatorie o da provvedimenti restrittivi nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari 2021. I comuni possono concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Il nuovo decreto economico stabilisce inoltre che al fine della domanda per l'accesso alla riduzione della Tari 2021, i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione/agevolazione Tari da parte delle attività economiche ed imprese beneficiarie.

Richiamato il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, in particolare l’art. 17- *Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico*

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 125 del 22 dicembre 2020 di approvazione del Piano finanziario MTR per l’anno 2020 con la quale si è dato atto che l'eventuale conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 e i costi fissi e variabili risultanti dal Pef per l'anno 2020 è stato coperto dal ruolo 2020 e che pertanto, vista la differenza di trascurabile entità, non si è ritenuto necessario utilizzare sul PEF 2021 le due componenti a conguaglio di quota annuale RCUTV e RCUTF

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 da CADOS, come trasmessi dal Comune con la nota ns. prot. 5838 del 28/01/2021, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario di Cados;

Esaminato il piano finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio CIDIU e la successiva integrazione operata dal Comune, come trasmesso al Comune con nota n 34234 del 25/05/2021, successivamente modificato come detto in assemblea consortile in data 8/6/2021 (convocato con nota 36580 del 3/06/2021) a seguito intervento CIDIU sui fattori di sharing, che poi deve essere approvato dal consorzio CADOS, quale Ente territorialmente competente ai sensi della LR 24/2002, delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato;

Dato atto quindi del nuovo metodo di costruzione del PEF Arera con dati a consuntivo dell’anno 2019 e dato atto che il costo totale del PEF –MTR Arera, pari ad € 7.864.298,00, è congruo rispetto ai parametri con il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita e al totale delle entrate anno 2020;

Considerato inoltre che gli atti, i dati e la documentazione verranno trasmessi da Cados tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito di Arera;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 8 giugno 2021 con la quale il consorzio CADOS ha validato/approvato i Piani finanziari dei Comuni del Bacino ed i relativi allegati, compreso quello del Comune di Collegno, secondo il metodo MTR Arera;

---

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario, validato dal Cados (Ente di Governo dell'Ambito), che sarà successivamente trasmesso dallo stesso all'ARERA per l'approvazione come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; dando atto che il PEF anno 2021 ha un costo totale parametrizzato sulle tariffe massime applicabili pari ad € 7.864.298,00 (IVA compresa), che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, sotto allegato 1);

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri fissati dal vigente Regolamento comunale e considerato inoltre che, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Collegno, la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile e la loro determinazione vengono stabilite sulla base di coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, individuati nell'ambito dei valori minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/99;

Considerato che la tassazione delle famiglie/utenze domestiche aumenta con il crescere del numero dei componenti il nucleo familiare, si ritiene opportuno utilizzare coefficienti Kb (elemento variabile per la misura delle tariffe) tendenti al minimo, al fine di evitare carichi tributari eccessivi per le famiglie numerose;

Considerato, inoltre, che l'applicazione del metodo normalizzato per alcune categorie di operatori economici/ utenze non domestiche genera tariffe TARI eccessivamente elevate, in particolare per la categoria 1 – “Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto ...”, 27 – “Ortofrutta e pescherie ...”, 22 – “Ristoranti, trattorie, pizzerie ...” e per le sottocategorie 1a – “Scuole” e 27a – “Fiori e piante”, si ritiene opportuno apportare i seguenti correttivi, al fine di evitare un carico tributario eccessivo e sproporzionato rispetto alle altre categorie:

- utilizzare per tali Categorie di utenze non domestiche coefficienti di produzione rifiuto per la parte fissa e variabile della tariffa (Kc e Kd) pari al minimo di legge;
- individuare tariffe calmierate rispetto a quelle derivanti dal calcolo con il metodo normalizzato, attraverso la riduzione della quota variabile della tariffa;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di marzo 2020 per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti e DPCM con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, a partire dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che i vari provvedimenti e decreti del governo, anche per l'anno 2021, dettano misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

---

Dato atto inoltre che l'Ente, utilizzando risorse proprie oltre ai fondi stanziati dallo Stato a seguito emergenza Covid per l'anno in corso, in materia di tassa rifiuti intende, come previsto nel Regolamento Tari:

- confermare le riduzioni e agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche) e per la raccolta differenziata della frazione dell'organico sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico prevedendo agevolazioni articolate su cinque fasce di reddito calcolato ai fini ISEE o ulteriori agevolazioni a seguito di situazioni di crisi e/o carenza occupazionale
- confermare le riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) per la raccolta differenziata e per il riciclo, oltre che dare attuazione ed integrare quanto regolato con delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA, come indicato per l'anno 2020 con delibera di Giunta comunale n 167 del 17 giugno 2020 di approvazione delle riduzioni TARI per le utenze non domestiche a causa COVID-19 ;
- determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura alle riduzioni per le utenze non domestiche che saranno definite con apposita delibera di Giunta comunale finanziate dal trasferimento statale per il 2021;
- dare atto che la copertura finanziaria della perdita di gettito derivante dalle riduzioni TARI, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della L n. 147/2013, è assicurata da risorse di bilancio e non attraverso apposita voce del Piano Finanziario, al fine di evitare che tale costo sia spalmato sulla generalità dei contribuenti TARI e vada a gravare sulle altre categorie tariffarie;

Dato atto che i costi fissi e variabili e la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche derivanti dal calcolo per la determinazione della tariffa distinta in quota fissa e variabile delle utenze e i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza risultano dall'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare per il 2021 le tariffe elencate nell'allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che sono calcolate con l'applicazione del metodo normalizzato in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario - Pef Arera 2021, e che per le categorie 1 – “Musei, biblioteche, associazioni , luoghi di culto ...” , 27 – “Ortofrutta e pescherie ...”, 22 – “Ristoranti, trattorie, pizzerie ...” e per le sottocategorie 1a – “Scuole” e 27a – “Fiori e piante”, sono stati apportati correttivi per le motivazioni sopra espresse;

Considerato, inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa della TARI;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, di cui al comma 7 dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI e s.m.i., nella misura massima di € 564.400,00= trova copertura sulle risorse statali di cui all'art. 6 del decreto Sostegni bis, del DL 25 maggio 2021, n. 73 ed eventuale fondi non utilizzati nel corso del 2020 concessi dall'art. 106 del DL 19 maggio 2020, n. 34 “Fondi di Sostegno alle perdite di gettito degli Enti locali” accertati al capitolo 5100;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche, di cui all'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nella misura massima di € 300.000,00= trova copertura alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune previste ai capitoli 30010 e 38000;

Dato atto che, come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe TARI deliberate sono maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Con decorrenza dal 1/1/2021, ai sensi dell'articolo 2, c 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa misura del 2020, pari al 5 per cento degli incassi della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020)

---

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 100 del 28/04/2021 e visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune possa definire il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario, come previsto dall'art. 18 del Regolamento TARI, fissare per l'anno 2021 il numero di quattro rate bimestrali scadenti: il 31 luglio; il 30 settembre, il 30 novembre e 16 dicembre 2021. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1) Dare atto che il Consorzio CADOS, con deliberazione di Assemblea consortile n. 9 dell'8/06/2021, ha validato/approvato i Piani finanziari dei Comuni del Bacino ed i relativi allegati, compreso il PEF anno 2021 -MTR Arera del Comune di Collegno.
  - 2) Prendere atto che il Piano finanziario Pef MTR Arera anno 2021 del Comune di Collegno ha un costo totale pari ad € 7.864.298,00 (IVA compresa), come risulta dall'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  - 3) Approvare il costo totale di cui al precedente punto 2) ripartito in costi fissi e variabili, attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche derivante dal calcolo per la determinazione della tariffa distinta quota fissa e variabile delle utenze e i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza, secondo il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999, come risulta nell'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
  - 4) Approvare le tariffe della TARI per il 2021 elencate nell'allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti e come previsto dal metodo normalizzato in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi, specificando che per le categorie 1 – “Musei, biblioteche, associazioni , luoghi di culto ...” , 27 – “ Ortofrutta e pescherie ...”, 22 – “Ristoranti, trattorie, pizzerie ...” e per le sottocategorie 1a – “Scuole” e 27a – “Fiori e piante”, sono stati apportati correttivi per le motivazioni meglio espresse in premessa.
  - 5) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 4) saranno maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92) e con decorrenza dal 1/1/2021, ai sensi dell'articolo 2, c 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa misura del 2020, pari al 5 per cento degli incassi della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020)
-

- 6) Dare atto che Cados trasmetterà all'ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, gli atti, i dati e la documentazione obbligatoria tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul portale/sito di Arera.
- 7) Dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021 trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anche per quanto attiene all'eventuale differenziale rispetto all'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.
- 8) Dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, di cui al comma 7 dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI, come modificato dalla delibera di CC n. 35 del 13/05/2020, nella misura massima di € 564.400,00 trova copertura sulle risorse statali di cui all'art. 6 del decreto Sostegni bis, del DL 25 maggio 2021, n. 73 ed eventuale fondi concessi dall'art. 106 del DL 19 maggio 2020, n. 34 "Fondi di Sostegno alle perdite di gettito degli Enti locali" accertati al capitolo 5100.
- 9) Dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche, di cui all'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nella misura massima di € 300.0000,00 trova copertura risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune previste ai capitoli 30010 e 38000.
- 10) Di dare atto che le riduzioni di cui al presente articolo hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato.
- 11) Trasmettere la presente deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per consentire allo stesso MEF di provvedere alla pubblicazione per acquisire efficacia sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il termine del 28 ottobre dell'anno a cui la delibera tariffaria o il regolamento si riferisce, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito dalla L 58/2019,

--==oo0oo==--

Ultimata la relazione dell'Assessore GARRUTO, il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri PARISI, dell'Assessore DE NICOLA, MORRA, DI MAURO, BULGARELLI, GORZEGNO, PONTE, ARMENTANO, dell'Assessore GARRUTO, SCARLATA e OMBREUX il cui testo integrale che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali del Comune;

Dalla votazione palese; che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti n. 25;

Astenuti n. 3 (PONTE, ANEDDA, DI MAURO);

Votanti n. 22;

Voti a favore n. 16;

Voti contrari n. 6 (RISICATO, PARISI, BROGLIO, BARDELLA, OMBREUX, DI FILIPPO);

Pertanto, a maggioranza la proposta è approvata.

---



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, espressi in forma palese risultante come segue:

Presenti n. 25;

Astenuti n. 3 (PONTE, ANEDDA, DI MAURO);

Votanti n. 22;

Voti a favore n. 16;

Voti contrari n. 6 (RISICATO, PARISI, BROGLIO, BARDELLA, OMBREUX, DI FILIPPO);

### DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal che si è redatto il presente verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Maurizio Ferro Bosone**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Vanda Bernardini**

Allegati al presente atto (hash: - "nome file")

hash: 1b2ef1b7972f6a36fb12222ffc11f119bc21e387de5bbb5059cc287b22902ec5 - "Alleg1-delibCC\_Pef 21 cados-rev2 DEF.pdf"

hash: 0b22c3c40dacc7c6f5bb8805dd05f547ba5de1580ce67e708f4261d36689f215 - "Alleg2 delibCC\_COSTI FISSI E VARIABILI 2021.pdf"

hash: f1688a7986729299a9802b400d17de1df4d3fc2b558187b5cc559c75f0492018 - "alleg 3 delibCC\_Tariffe - Tassa sui rifiuti2021.pdf"

hash: bda572dcaa7388d93b427ecdd36f5ee85ce8cbed6632e5122170c576dbca5d1a - "Parere Modifica regolamento TARI e approvazione relative tariffe-1.pdf (4).p7m"

---